

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA SOCIETA' AMBULATORI DELLA MISERICORDIA SRL IMPRESA SOCIALE DI CAMPI BISENZIO PER IL PUNTO PRELIEVO DECENTRATO DELLA MISERICORDIA DI MALMANTILE PER L'ESECUZIONE DI PRELIEVI EMATICI ED IL RITIRO DI CAMPIONI BIOLOGICI anni 2022-2023

PREMESSO

- che il D.Lgs n.502 del 1992, e s.m., all'art. 8-bis, rubricato "*Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali*", prevede che le regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;
- che, ai sensi della stessa disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali;
- che ai sensi dell'Art. 8-quinquies del medesimo D.Lgs 502/1992 e s.m.i, la Regione e le Aziende Sanitarie Locali stipulano con strutture private accreditate contratti che indicano, tra l'altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare;
- che la Società Misericordia di Malmantile possiede i requisiti di autorizzazione e di accreditamento richiesti dalle dette norme per stipulare il presente accordo con riferimento alle branche/prestazioni specialistiche meglio specificate negli stessi;
- vista la L.R. n. 40 del 2005 e smi;
- vista la Legge Regionale n. 51 del 5.8.2009 e smi;
- vista la deliberazione G.R.T. n. 79/r del 17.11.2016;
- vista la deliberazione G.R.T. n. 723 del 4/8/2011 e smi;

RICHIAMATI

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.Lgs 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”;
- la delibera G.R.T. n. 823 del 29/06/2020 “Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell’ambito del SSR – Modifiche tariffe prelievi”
- la nota del Direttore Zona Distretto Area fiorentina nord-ovest del 01/02/2022, con la quale è stata chiesta specifica convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici con il punto prelievo decentrato della Società Ambulatori della Misericordia SRL Impresa Sociale di Campi Bisenzio – Misericordia di Malmantile per il periodo 01/04/2022 – 31/12/2024;
- che il Presidio Misericordia di Malmantile è accreditato con Decreto GRT n.2168 del 17/02/2020;

TRA

l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1 nella persona del Direttore della SOC Accordi Contrattuali e convenzioni con soggetti privati delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 456 del 15/04/2022;

e

la Società Ambulatori della Misericordia SRL Impresa Sociale di Campi Bisenzio di seguito denominata “Società”, partita IVA n.05908660482 con sede legale in Via Montalvo, n.8 – Campi Bisenzio, per il Presidio di Misericordia di Malmantile, nella persona del proprio rappresentante legale Sig. Cristian Cesari nato a Firenze il 24/07/1973 domiciliato per la carica presso la sede della Società;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2 - Oggetto e volumi di prestazioni

L'oggetto della presente convenzione è l'esecuzione, da parte della Società di prelievi ematici a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale presso il punto prelievo decentrato sito nel presidio della Misericordia di Malmantile, Lastra a Signa, Via Vecchia Pisana 254/D, Loc. Malmantile.

Presso il suddetto punto prelievo è previsto che la Struttura esegua un numero massimo complessivo annuo stimato in n. 1.248 prestazioni di cui circa n. 960 prelievi venosi, cod. 91.49.2 da effettuarsi nel periodo di durata del presente accordo di cui all'art. 11, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 7:00 alle ore 9:00.

La Struttura, dovrà altresì provvedere al ritiro dei materiali biologici per un numero massimo annuo di n. 288 da effettuarsi nel periodo di durata del presente accordo di cui all'art. 11 nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 7:00 alle ore 9:00.

La Società dovrà provvedere al ritiro dei materiali biologici come sopra indicato nonché alla consegna dei referti.

Il tetto economico complessivo per prelievi venosi e ritiro materiali biologici è fissato in complessivi € 5.232,00 annui.

Il tetto economico complessivo per prelievi venosi e ritiro materiali biologici per sono di seguito suddivisi:

- € 3.924,00 fino al 31/12/2022,
- € 1.308,00 fino al 31/03/2023;

I volumi sopra definiti sono caricati almeno per l'80% sul Sistema ZEROCODE aziendale

Art. 3 – Modalità di accesso

Considerato quanto indicato dalla procedura aziendale "*Gestione Punti Prelievo Aziendali presso Associazioni di Volontariato PS.AGC.02*", consegnata alla Struttura al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'accesso al servizio, riservato agli iscritti al SSR, è subordinato alla prescrizione compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Regionale e diretto con una prenotazione delle richieste a cura della Struttura medesima.

Al momento della prenotazione/accettazione verranno fornite ai pazienti le indicazioni relative al giorno e all'ora dell'appuntamento, alle modalità di pagamento del ticket e fascia economica -se dovuti-, il loro importo, nonché il giorno previsto per il ritiro del referto. Il pagamento da parte degli utenti dovrà essere effettuato a favore dell'Azienda tramite le modalità attualmente previste da quest'ultima, di seguito specificate:

- Portale Regionale IRIS <https://iris.rete.toscana.it>
- APP SmartSST

- TOTEM riscuotitori PAGO SI

- presso i PSP – Prestatori di Servizi di Pagamento che espongono il logo PAGOPA.

Il pagamento del ticket dovrà avvenire prima dell'effettuazione del prelievo ematico e/o alla consegna del materiale biologico e comunque prima della consegna del referto.

La verifica del pagamento deve essere svolta dall'Associazione ove l'utente si rivolge prima della prestazione stessa.

Qualora l'Azienda rilevi il mancato pagamento del ticket procederà al recupero del valore del ticket sulla prima fattura mensile utile da liquidare all'Associazione stessa.

Potrà essere previsto l'accesso diretto per urgenze, in parte minoritaria e comunque sempre all'interno del budget stabilito.

I referti, in via prioritaria vengono resi disponibili tramite FSE o attraverso l'invio a domicilio con pagamento delle spese postali da parte dell'utente, ove previsto. In via residuale i referti vengono consegnati allo sportello così come indicato nella sopra citata procedura aziendale. La modalità di consegna del referto viene registrata utilizzando l'apposito programma Aziendale dedicato.

Art. 4 – Adempimenti delle parti

4.1. Per l'espletamento del servizio la Struttura assicura:

- idonei locali regolarmente accreditati ai sensi della L. R. n. 51 del 5.8.2009 e s.m.i. e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.79/r del 17.11.2016 e s.m.i.;

- personale addetto all'accettazione dell'utente e all'inserimento dei dati anagrafici e di tutte le prestazioni di laboratorio prescritte dal Medico sulla ricetta rossa o dematerializzata mediante apposito software aziendale e al ritiro dei campioni biologici;

- personale sanitario addetto all'attività di prelievo;

- l'osservanza, nell'espletamento del servizio, dei protocolli operativi dell'Azienda;

- il recapito, con propri mezzi e personale e secondo procedura aziendale, delle provette al Presidio Ospedaliero Nuovo San Giovanni di Dio di Firenze.

- la consegna delle ricette mediche al presidio aziendale territoriale di riferimento che ne curerà l'archiviazione.

- fornitura di cotone, disinfettante, lacci emostatici, dispositivi individuali previsti dal D. Lgs.81/08;

- la verifica dell'avvenuto pagamento del ticket e fascia economica, se dovuti, al momento dell'effettuazione dell'esame/consegna materiale biologico o, in via eccezionale, al momento della restituzione del referto/ Per ritiro referto tramite posta o FSE, il pagamento è necessariamente effettuato all'atto del prelievo/consegna materiale biologico. Le copie attestanti l'avvenuto pagamento

devono essere spillate ad ogni singola ricetta. Qualora l'utente non abbia provveduto al pagamento, la Struttura potrà in ogni caso consegnare il referto all'interessato, ma dovrà inoltrare tutta la necessaria documentazione al Presidio aziendale territoriale di riferimento affinché possa procedere al recupero del credito. Inoltre la Struttura deve verificare i referti non ritirati entro 30 gg. dalla data prevista per la consegna della risposta. Dopo tale termine deve recapitare tutta la relativa documentazione al Presidio aziendale territoriale di riferimento comunicando che trattasi di “mancato ritiro referto”.

La Struttura dovrà inoltre dotare l'ambulatorio, con oneri a proprio carico, compresi i materiali di consumo, di:

- carrello emergenza con “defibrillatore”, come da normativa vigente;
- centrifuga per le provette, con le caratteristiche indicate dal settore competente dell'Azienda;
- computer per l'accettazione collegato ad internet;
- stampante per i vari moduli.

Lo smaltimento dei “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” è a carico della Struttura che deve attenersi a quanto disposto dal D.L. 152 del 3.4.2006 e s.m.i. e al D.P.R. 254 del 15.07.2003 e s.m.i. e adeguarsi alla relativa procedura aziendale. L'Azienda si riserva di effettuare appositi controlli sul rispetto di quanto sopra specificato.

4.2 L'Azienda provvede:

- ad installare e aggiornare il programma aziendale di accettazione richieste per prestazioni di laboratorio branca K, e a garantire eventuali interventi tecnici in caso di malfunzionamento;
- a fornire la stampante termica (stampante zebra o similare) per le etichette con codice a barre e il materiale di consumo – etichette, ribbon e toner. La manutenzione ordinaria e straordinaria della stampante termica è a carico dell'Azienda;
- a fornire il seguente materiale sanitario di consumo: adattatori luer, camicia per prelievo sottovuoto, aghi a farfalla, aghi prelievo, aghi cannula, provette, contenitori per materiali biologici e contenitori per il trasporto delle provette e dei materiali biologici, nonché bollettini postali prestampati, carta A4 e buste;
- a formare ed affiancare con proprio personale esperto gli operatori della Struttura nell'attività di registrazione sul programma aziendale di accettazione richieste per prestazioni di laboratori per alcune sedute nel periodo iniziale;

La Struttura dovrà richiedere all'Azienda l'approvvigionamento dei materiali di consumo con congruo anticipo -almeno un mese prima- direttamente al presidio aziendale territoriale di riferimento tramite email.

Art.5 – Personale e codice di comportamento

La Società assicura che le prestazioni oggetto del presente atto sono eseguite presso la propria sede regolarmente accreditata, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria e in possesso dei requisiti di legge.

Gli operatori preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”.

Art.6 – Incompatibilità

La Società prende atto che, ai sensi dell'art. 4, co. 7 della L. 30.12.1991, n. 412 e dall'art. 1 co. 5 della L. 23.12.1996 n° 662, è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non in posizione di incompatibilità.

La Società ai sensi dell'art. 1 co. 19 della L. 23.12.1996 n° 662, documenta, al momento della sottoscrizione e ogni qualvolta vi siano delle variazioni, lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione del servizio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Società, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e l'indicazione di ogni Società del S.S.N. in cui operano a qualunque titolo.

La Società prende atto che è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro o comunque incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione all'art.53, co.16-ter, del D. Lgs.165/2001.

Art. 7 - Privacy

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679

(RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce “privacy”.

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato B.1

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato 2) alla convenzione tra Azienda e la Società Ambulatori della Misericordia SRL Impresa Sociale di Campi Bisenzio di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Art. 8 - Tariffe e Modalità di pagamento

L’Azienda corrisponderà alla Società un compenso tariffario di € 5,00 (come da Nomenclatore Tariffario Regionale) per ogni accesso comprendente l’accettazione, il prelievo, la consegna del campione e le procedure per l’acquisizione del referto.

Corrisponderà altresì un rimborso di € 1,50 per ogni accettazione, ritiro di campione biologico e consegna del referto (nel caso in cui sia richiesto il solo ritiro del campione biologico). A tal fine farà fede il report mensile riepilogativo predisposto dalla SOS Patologia Clinica del Nuovo San Giovanni di Dio di Firenze e/o la dichiarazione di congruità qualitativa e quantitativa espressa dal Responsabile di Zona o suo delegato.

Il termine di pagamento della fattura è fissato in 60 giorni, decorrenti dalla data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI.

L’Azienda potrà variare il software aziendale di accettazione a seguito di mutate esigenze aziendali/regionali, dandone comunicazione formale alla Società che dovrà prontamente utilizzarlo; in difetto l’Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze.

L’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Società relativamente ai prelievi eseguiti oltre il tetto/tetti indicato/i all’art. 1.salvo espressa autorizzazione da parte della Direzione

Aziendale. Per quanto riguarda i campioni biologici, saranno posti in pagamento tutti quelli accettati. L'Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d'ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvederà ad attivare l'intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.

Art. 9 – Polizze Assicurative

La Società provvederà ad assicurare sé stesso ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto del presente Accordo.

Dovrà provvedere inoltre ad assicurare il personale impegnato nel servizio contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa.

Qualunque esclusione dalla suddetta polizza non implica l'assunzione di rischio a carico della Azienda USL Toscana Centro.

Art. 10 – Verifiche

La Società riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Società, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro e di controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.

Art. 11 – Durata, proroga, risoluzione e decadenza del contratto

La presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale fino al 31 marzo 2023. I rapporti intercorsi dal 01 aprile 2022 e fino alla data di apposizione dell'ultima firma digitale sono regolati dalla presente convenzione.

Essa è peraltro rinnovabile per un' ulteriore annualità ad insindacabile giudizio della Azienda e previo accordo tra le parti, entro tre mesi dalla scadenza della convenzione, alle condizioni originarie

È consentita all'Azienda, nelle more della definizione delle procedure per una eventuale nuova stipula

contrattuale, la possibilità di attivare un'eventuale proroga tecnica fino ad un massimo di tre mesi.

L'Azienda può risolvere la presente convenzione, nel caso di gravi inadempienze da parte della Società, tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, previa diffida all'adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

Cause di risoluzione della convenzione sono anche:

- la violazione degli obblighi di cui al codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro;
- esito negativo delle verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" e smi.

È fatta salva la facoltà dell'Azienda di recedere dalla convenzione prima della scadenza qualora sopravvengano nuove normative Regionali o Nazionali che disciplinano in maniera diversa la materia oggetto del presente atto e/o a seguito di eventuali concertazioni tra la Regione Toscana e le Rappresentanze delle strutture private accreditate che erogano prestazioni ambulatoriali.

Per le predette cause di risoluzione l'Azienda dovrà darne comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC prevedendo un preavviso di almeno 30 gg.

In tutti i casi di risoluzione della presente convenzione, il solo onere che competerà all'Azienda sarà relativo alle prestazioni effettuate fino al momento della cessazione della convenzione.

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 5 addebitabile a responsabilità della Società;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 – Responsabili della convenzione

Sono individuati quali Responsabili della convenzione:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile della Zona o suo delegato per quanto attiene la gestione e l'organizzazione del servizio;
- il Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio o suo delegato per gli aspetti tecnico-professionali;

- il Direttore CUP – call center per gli aspetti di approvvigionamento e prenotazioni
- il Direttore SOC Outsourcing appropriatezza consumi
- il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati per gli aspetti amministrativi

b) per il soggetto contraente:

- il rappresentante legale della Società Ambulatori della Misericordia SRL Impresa Sociale di Campi Bisenzio.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.4/2011 tale attività non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna a utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale

Art. 14 – Adempimenti

La Società si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. 51/2009 e s.m.i. e al Decreto Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11.2016, e s.m.i. compreso –a mero titolo esemplificativo- garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell'edificio.

Art. 15 – Spese e clausole finali

Il presente atto consta di n 11 pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla

legge.

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili, nonché ai Procedura aziendale “Gestione Punti Prelievo Aziendali presso Associazioni di Volontariato PS.AGC.02” consegnata alla Società all’atto della sottoscrizione della presente convenzione.

Letto confermato e sottoscritto

per l’Azienda USL Toscana

per la Società Accreditato

Centro

Il Direttore

il Rappresentante Legale

S.O.C Accordi contrattuali e

Dott. Cristian Cesari

convenzioni con soggetti privati

dott. Giorgio Nencioni

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	456
Data della delibera	15-04-2022
Oggetto	Contratti/Convenzioni
Contenuto	PUNTO PRELIEVO DECENTRATO – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON MISERICORDIA DI CAMPI BISENZIO IMPRESA SOCIALE SRL PER LA GESTIONE DEL PUNTO PRELIEVO NEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA (FI) –LOC. MALMANTILE. PERIODO 2022-2023

Dipartimento	DIPARTIMENTO DEL DECENTRAMENTO
Direttore Dipartimento	BONCIANI RITA
Struttura	SOC ACCORDI CONTRATTUALI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PRIVATI
Direttore della Struttura	NENCIONI GIORGIO
Responsabile del procedimento	VOLPONI BIANCAROSA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
3.924	ass.za spec. amb. da privati	3B020315	2022
1.308	ass.za spec. amb. da privati	3B020315	2023

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
1	11	Schema di convenzione tra Azienda USL Toscana Centro e la Misericordia di Campi Bisenzio Impresa Sociale per l'esecuzione di prelievi ematici e il ritiro di campioni biologici presso punto prelievo di Lastra a Signa (FI) loc. Malmantile anni 2022-2023
2	11	Schema Atto di Nomina a Responsabile del Trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Visti:

- il D. Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 229 del 19/6/1999;
- il DPCM 12/01/2017 con il quale sono stati definiti e aggiornati i Livelli Essenziali di Assistenza;
- la Delibera G.R.T. n. 504 del 15/5/2017 di recepimento del DPCM sopra citato;

Ricordato che con delibera n. 1665 del 05/11/2021 “*Programmazione punti prelievo : approvazione schema di convenzione tra L’azienda Usl Toscana centro e la Misericordia di Campi Bisenzio Impresa Sociale srl attivazione punto prelievo nel comune di Lastra a Signa (FI) –loc. Malmantile periodo 01/11/2021 – 31/12/2021 – e tra l’Azienda USL Toscana Centro e Iama srl subentro punto prelievo nel comune di Carmignano (PO) –loc. Comeana periodo 01/11/2021 – 31/12/2021*” è stato approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti giuridici ed economici per l’erogazione di prelievi ematici per il periodo 01/11/2021-31/12/2021 con la Società Ambulatori della Misericordia SRL, Impresa Sociale di Campi Bisenzio per il punto prelievo decentrato della Misericordia di Malmantile per l’erogazione di prelievi venosi e consegna campioni biologici;

Considerato:

- che la convenzione sottoscritta e repertoriata rep. N.2539 del 25/11/2021 prevedeva all’Art. 11 “*Durata, proroga, risoluzione e decadenza del contratto*”, nelle more della definizione delle procedure per una eventuale nuova stipula contrattuale, la possibilità di attivare una proroga tecnica fino ad un massimo di tre mesi;

- che a seguito della nota gli atti d’ufficio del 12/01/2022 il Coordinatore Sanitario Servizi Territoriali Zona/Distretto Nord Ovest ha chiesto la proroga tecnica fino al 31/03/2022 della convenzione con la Misericordia di Campi Bisenzio per il punto prelievo collocato presso la Località Malmantile;

- che il Legale Rappresentante della Misericordia di Campi Bisenzio, con nota prot. 2388 del 13/01/2022, agli atti d’ufficio, ha sottoscritto per accettazione la proroga tecnica fino 31/03/2022,

Preso atto che con relazione, agli atti d’ufficio, il Direttore Zona Distretto fiorentina nord-ovest ha rappresentato il positivo esito dell’attivazione in via sperimentale del punto prelievo posto in Loc. Malmantile, confermando le motivazioni che hanno “*portato alla decisione di procedere all’apertura a titolo sperimentale nella frazione collinare di Malmantile di un punto prelievo decentrato: unica struttura accreditata della zona, ben posizionata, diminuzione delle richieste di prelievo a domicilio da parte dei MMG, aumento della prossimità del servizio tenuto presente il particolare numero di utenza anziana della zona*”;

Preso atto che la Misericordia di Malmantile è accreditata come punto prelievo decentrato, con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 2168 del 17/02/2020, agli atti d’ufficio;

Ritenuto di procedere alla predisposizione della convenzione che regola i rapporti giuridici ed economici per l’acquisto di prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici con la Società Ambulatori della Misericordia SRL, Impresa Sociale di Campi Bisenzio per il punto prelievo decentrato della Misericordia di Malmantile dal 01/04/2022, come chiesto nella nota del Direttore Zona Distretto area fiorentina nord ovest, sopra citata, della durata di un anno, con possibilità di proroga di una ulteriore annualità;

Rilevato che lo schema di convenzione con la Società Ambulatori della Misericordia SRL, Impresa Sociale di Campi Bisenzio per il punto prelievo decentrato della Misericordia di Malmantile per l'erogazione di prelievi venosi e consegna campioni biologici periodo 01/04/2022 – 31/03/2023, Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto è sottoscritto ai sensi dell' art. 8-bis *“Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”* del Decreto Lgs.502/92 secondo il quale *“l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accREDITAMENTO istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies”*;

Considerato che il costo relativo all'acquisto delle prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici della Società Ambulatori della Misericordia SRL, Impresa Sociale di Campi Bisenzio per il punto prelievo decentrato presso la Misericordia di Malmantile da imputare al C.E. 3B020315 *“Assist.Spec. Ambul. da privati”*, è così indicato:

- per il periodo anno 2022 € 3.924,00

- per il periodo anno 2023 € 1.308,00

con possibilità di proroga di una ulteriore annualità;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello schema di convenzione che regola i rapporti giuridici ed economici per il periodo 01/04/2022 – 31/03/2023 con Società Ambulatori della Misericordia SRL, Impresa Sociale di Campi Bisenzio per il punto prelievo decentrato presso la Misericordia di Malmantile Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.179 del 30/01/2019 aventi ad oggetto *“Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”* ed in particolare l' *“Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679”*;

Evidenziato in particolare, relativamente alla suddetta deliberazione n.179/19, quanto segue:

- al punto 4 del dispositivo è previsto *“che le strutture aziendali stipulano convenzioni o contratti con soggetti esterni all'Azienda devono provvedere alla predisposizione dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla base dello schema dell'atto di nomina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale”*;

- al punto 5 del dispositivo è previsto *“che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante e sostanziale dell'atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere il contratto/convenzione come da specifica delega del Direttore Generale”*;

Rilevato necessario dichiarare parte integrante e sostanziale della convenzione tra l'Azienda e la Società Ambulatori della Misericordia SRL, Impresa Sociale di Campi Bisenzio per il punto prelievo decentrato presso la Misericordia di Malmantile (Allegato 2) - alla presente deliberazione l'Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679”;

Ritenuto di delegare il direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione della convenzione con Società Ambulatori della Misericordia SRL di cui all'Allegato 1) e alla sottoscrizione dell'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati - Allegato 2) conferendogli con il presente atto il relativo mandato;

Precisato che:

- nelle more della sottoscrizione della convenzione sono fatti salvi i rapporti intercorsi tra le parti, avendo provveduto ad inviare alla Società Ambulatori della Misericordia SRL, Impresa Sociale di Campi Bisenzio per il punto prelievo decentrato presso la Misericordia di Malmantile preventiva nota con la quale è stato chiesto di continuare nell'erogazione del servizio oggetto del presente atto;
- tutti i pareri e le note richiamate nella presente deliberazione sono conservati presso la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;

Ritenuto di individuare quali Responsabili della convenzione per l'Azienda:

- il Responsabile della Zona o suo delegato per quanto attiene la gestione e l'organizzazione del servizio
- il Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio per gli aspetti tecnico-professionali
- il Direttore CUP – call center per gli aspetti di approvvigionamento e prenotazioni
- Direttore SOC Outsourcing appropriatezza consumi o altra Struttura aziendale competente
- il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati per gli aspetti amministrativi;

Ritenuto quindi di procedere alla stipula della convenzione che regola i rapporti giuridici ed economici con Società Ambulatori della Misericordia SRL, Impresa Sociale di Campi Bisenzio per il punto prelievo decentrato presso la Misericordia di Malmantile allegato 1) del presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31/03/2023, fatti salvi i rapporti intercorsi tra le parti dal 01/04/2022 disciplinati dalla convenzione medesima;

Preso atto che il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento;

Rilevato necessario provvedere con urgenza all'approvazione dello schema di convenzione allegati 1) al fine di prevedere senza soluzione di continuità il servizio reso presso la Località collinare;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento;

Su proposta del Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. **di prendere atto** della relazione, agli atti d'ufficio, del Direttore Zona Distretto fiorentina nord-ovest con la quale è stato rappresentato il positivo esito dell'attivazione in via sperimentale del punto prelievo di Malmantile e contestualmente è stato chiesto l'avvio della nuova convenzione a partire dal 1° aprile 2022, con il costo complessivo annuo pari a € 5.232,00 per circa nr. 960 prelievi venosi e nr. 288 consegne campioni biologici;

2. **di approvare** lo schema di convenzione che regola i rapporti giuridici ed economici da sottoscrivere con la Società Ambulatori della Misericordia SRL, Impresa Sociale di Campi Bisenzio per il punto prelievo decentrato presso la Misericordia di Malmantile con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31/03/2023, fatti salvi i rapporti tra le parti dal 01/04/2022 che sono disciplinati dalla presente convenzione, Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto sottoscritto ai sensi dell' art. 8-bis *“Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”* del Decreto Lgs.502/92 secondo il quale *“l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies”*;

3. **di dare atto** che il budget complessivo relativo all'acquisto delle prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici dalla Società Ambulatori della Misericordia SRL, Impresa Sociale di Campi Bisenzio per il punto prelievo decentrato presso la Misericordia di Malmantile per il periodo 2022-2023 con possibilità di proroga di una ulteriore annualità, da imputare alC.E. 3B020315 *“Assist.Spec. Ambul. da privati”* è così distinto:
 - € 3.924,00 per l'annualità 2022;
 - € 1.308,00 per l'annualità 2023;

4. **di delegare** il direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione della convenzione con Società Ambulatori della Misericordia SRL di cui all'Allegato 1) e alla sottoscrizione dell'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati - Allegato 2) conferendogli con il presente atto il relativo mandato;

5. **di individuare** quali Responsabili della convenzione per l'Azienda:
 - il Responsabile della Zona o suo delegato per quanto attiene la gestione e l'organizzazione del servizio;
 - il Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio o suoi delegati
per gli aspetti tecnico-professionali;
 - il Direttore CUP – call center per gli aspetti di approvvigionamento e prenotazioni
 - il Direttore SOC Outsourcing appropriatezza consumi
 - il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati per gli aspetti amministrativi;

6. **di trasmettere** a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Direttore Zona fiorentina nord-ovest, al Direttore Patologia clinica dell'ambito di competenza, al Direttore SOC Cup-call center, al Direttore Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione;
7. **di trasmettere** la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
8. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in narrativa ai sensi dell'art.42, comma 4 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
9. **di pubblicare** sull' albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)